

IL TRIBUNALE DI TORINO **2° SEZIONE PENALE**

riunito in camera di consiglio in funzione di organo istituito ai sensi degli artt. 287 e 310 c.p.p. nelle persone dei magistrati:

dott. Stefano VITELLI	Presidente rel
dott. Giancarlo CAPECCHI	Giudice
dott.ssa Stefania NEBIOLO	Giudice

Sull'appello presentato dai difensori di

[*omissis*]

(in atti generalizzati)

avverso l'ordinanza datata 22 marzo 2023 dal GIP di Biella con la quale veniva applicata a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi otto per il capo E); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi dodici per i capi E) e H); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi sei per il capo H); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi sei per il capo H); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi otto per i capi E) ed H); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi sei per il capo H); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi sei per il capo H); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi sei per il capo H); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi otto per il capo E); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi otto per il capo E); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi sei per il capo H); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi dodici per il capo E); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi otto per il capo A); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi dodici per il capo E); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi sei per il capo H); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi otto per il capo H); a [*omissis*] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi otto per il capo A); a [*omissis*]

la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi dodici per i capi A) ed E); a [omissis] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi sei per il capo H); a [omissis] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi sei per il capo H); a [omissis] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi otto per il capo A); a [omissis] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi sei per il capo H); a [omissis] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi sei per il capo H); a [omissis] la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di agente della Polizia Penitenziaria per la durata di mesi sei per il capo H);

indagati (secondo le specificazioni di cui sopra) in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 112 nn 1 e 4 e 613 bis commi 1, 2 e 4 c.p. a danno di [omissis] (capo A); al delitto di cui agli artt. 110, 112 nn 1 e 4 e 613 bis commi 1, 2 e 4 c.p. a danno di [omissis] (capo E); AL delitto di cui agli artt. 110, 112 nn 1 e 4 e 613 bis commi 1, 2 e 4 c.p. a danno di [omissis] (capo H);

letti gli atti trasmessi dall'Autorità procedente il 7.4.2023;
sentite le difese degli indagati;
sentito il pubblico ministero;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 24.5.2023;
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Da una complessa e articolata indagine sono emersi tre episodi di denunciate violenze fisiche e psicologiche a danno di detenuti ristretti presso la casa circondariale di Biella da parte di diversi agenti di polizia penitenziaria. Il giudice cautelare di prime cure decideva l'applicazione di misure interdittive nei confronti degli indagati (per i quali il pubblico ministero chiedeva, contestando i reati di tortura, in via di principalità l'applicazione di misure cautelari coercitive e/o misure cautelari interdittive), fatta eccezione per una posizione (come vedremo, quella del vice-comandante [omissis]) nei confronti della quale veniva decisa l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. Il GIP applicava quindi nei confronti di questi la misura cautelare degli arresti domiciliari e, nei confronti degli altri indagati, procedeva al previo interrogatorio di garanzia ai sensi del II comma dell'art. 289 c.p.p.. per emettere quindi l'ordinanza oggi impugnata.

Ebbene, le difese di diversi, attuali indagati eccepiscono in via preliminare la nullità dell'ordinanza cautelare per violazione dell'art. 289 c.p.p.. In particolare, si argomenta come il GIP, nell'effettuare il previo interrogatorio degli attuali ricorrenti, avesse già deciso sulla posizione del principale indagato e in tal modo valutato positivamente sulla fondatezza del nucleo accusatorio che al [omissis] faceva appunto capo, svuotando così di reale, effettiva utilità difensiva questa importante fase di possibile difesa diretta degli altri coindagati. Ora, l'eccezione è infondata.

La regola speciale di cui al II comma dell'art. 289 c.p.p. che prevede il contraddittorio anticipato rispetto alla richiesta (da parte del pubblico ministero) di applicazione della misura cautelare di sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio nel corso delle indagini preliminari trova la sua *ratio* nell'esigenza di verificare anticipatamente che la sospensione dall'ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità della pubblica funzione o del pubblico servizio.

Perché il diritto di difesa sia effettivo e quindi il provvedimento del giudice potenzialmente in grado di incidere sulla funzionalità e continuità dell'esercizio dell'amministrazione pubblica possa essere adottato tenendo conto degli elementi che l'indagato possa avere dedotto difendendosi, è necessario che questi conosca le risultanze che il pubblico ministero ha trasmesso al G.I.P.. Ne consegue che, nonostante il dato letterale dell'art. 293 comma 3 c.p.p., secondo cui il giudice, unitamente all'ordinanza, debba depositare la richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa, faccia riferimento esplicito all'ordinanza emessa cui *segue* l'interrogatorio, analoga stringente ragione di tutela effettiva del diritto di difesa vale anche per l'ipotesi di cui all'art. 289 comma 2 c.p.p. (in questo senso, fra le più recenti, si veda Cass. 8977/2021).

Così poste queste fondamentali premesse sistematiche e teleologiche in merito a tale peculiare regola procedimentale, è agevole rilevare come il giudice cautelare di prime cure abbia proceduto correttamente.

In primo luogo, va rilevato che il pubblico ministero aveva richiesto (sia pure in via subordinata) la misura interdittiva della sospensione dalla pubblica funzione nei confronti degli attuali ricorrenti: era quindi necessario, in ossequio alla regola in parola che fa riferimento comunque alla *richiesta* della parte pubblica, provvedere al previo consapevole interrogatorio degli stessi. Che l'istanza della misura interdittiva da parte del pubblico ministero ricomprenda, ai fini che qui interessano, anche quella formulata in via *subordinata* ad una misura coercitiva è del resto confermata dall'ultima parte del capoverso dell'art. 289 c.p.p. che prevede il "ritorno" alla sequenza ordinaria (e quindi il contraddittorio posticipato) prevista per le altre misure cautelari personali *solo* nel caso in cui il pubblico ministero abbia richiesto una misura coercitiva: tanto che la legge precisa che in questo caso il GIP dispone la misura interdittiva *in luogo* (non "in accoglimento parziale") di quella richiesta dalla parte pubblica.

In secondo luogo, la dinamica procedimentale che *di fatto* si è realizzata determinando un interrogatorio a seguito di emissione di misura coercitiva per un coindagato e un interrogatorio preventivo per gli altri, attuali ricorrenti, non ha impedito nemmeno sul piano sostanziale il pieno esplicarsi del diritto di difesa.

Gli attuali indagati si sono potuti, infatti, consapevolmente difendere e offrire propri elementi contro la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alle loro specifiche posizioni e/o contro la richiesta misura interdittiva sospensiva sotto il profilo delle esigenze cautelari. Che poi il giudice cautelare di prime cure, nello svolgere l'interrogatorio preventivo nei loro confronti, avesse già valutato formalmente emettendo ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari la posizione dell'indagato principale, non esclude certo che il contraddittorio (posticipato, a maggior ragione se anticipato all'adozione dell'ordinanza cautelare) sia funzionale all'arricchimento del patrimonio conoscitivo del giudice e ad una eventuale rivalutazione del provvedimento formale già emesso (nel primo caso) o della decisione solo pensata e valutata alla luce delle sole risultanze trasmesse dal pubblico ministero (nel secondo caso).

Insomma, nessuna violazione formale di legge né sostanziale del diritto di difesa emerge nel caso di specie. Sempre in via preliminare, va rilevato che il pubblico ministero produceva a questo Tribunale nel termine previsto dall'art. 127 comma II c.p.p. le sommarie informazioni testimoniali dell'ex compagna e della compagna attuale di una delle persone offese ([*omissis*]) nonché del comandante della casa circondariale di Biella durante i fatti in contestazione, [*omissis*].

In merito, le difese di alcuni degli indagati hanno eccepito l'inammissibilità di tale produzione nell'ambito di un appello cautelare presentato dalle difese.

Orbene, tale eccezione è infondata. Innanzi tutto perché tali fonti dichiarative, nella misura in cui hanno l'obiettivo di precisare fatti (le lesioni al detenuto [*omissis*]) e dinamiche operative (il *modus operandi* del vice comandante [*omissis*]) già oggetto di precise contestazioni, si inseriscono nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum" non introducendo quindi nuove circostanze fattuali rispetto a quelle contestate nell'ordinanza cautelare e qui impugnata. Va rilevato poi, in coerenza con quanto più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in casi analoghi o simili (si veda di recente Cass. 36125/2019), che la doverosa garanzia del rispetto del contraddittorio fra le parti è stata osservata: le difese dei ricorrenti hanno, infatti, potuto conoscere le sopravvenute (peraltro, quantitativamente poco corpose) sommarie informazioni testimoniali prodotte dal pubblico ministero e contraddire dinnanzi a questo Tribunale anche sul contenuto delle stesse.

Veniamo, quindi, al merito del presente appello cautelare.

Va premesso che in tutti gli episodi in parola ruolo di primo piano risulta avere avuto (come vedremo) il vice-comandante [*omissis*]. In via di premessa, eloquente è quanto dichiarato dal comandante [*omissis*] che ha riferito di come il vice comandante [*omissis*] usasse spesso il "polso duro" e adottasse metodi ormai "anacronistici" (come collocare un detenuto nella cella nuovi giunti e farlo aspettare due ore; come denudare i detenuti per controllarli); di come inoltre lo stesso spesso "scavalcasse" il comandante ma anche il direttore (come vedremo in tema di trasferimenti in altri carceri di detenuti ritenuti problematici).

Ora, seguendo l'ordine in cui vengono contestati in sede d'imputazione cautelare (che non corrisponde a quello cronologico), trattiamo per primo l'episodio che riguarda il detenuto [*omissis*].

Lo stesso, secondo l'ipotesi accusatoria, veniva condotto nella cella "nuovi giunti" dove veniva picchiato dagli agenti con schiaffi e calci e quindi legato, nonostante fosse già ammanettato, per più di due ore con del nastro adesivo alle spalle, ginocchia e gambe.

Questo episodio portava il pubblico ministero a contestare il reato di tortura (per il quale veniva chiesta e applicata dal GIP la misura interdittiva) nonché il delitto di lesioni ("arrossamento al costato sinistro e graffi in regione sternale" con tre giorni di prognosi) nonché, con riferimento all'operazione di legatura con nastro, anche il delitto di cui all'art. 608 c.p..

Nella ricostruzione della dinamica dei fatti ruolo centrale assumono le dichiarazioni del detenuto [*omissis*], nonché quelle dei medici intervenuti nella cella nuovi giunti: peraltro, la visione delle immagini e dei video interni alla casa circondariale, pur non riprendendo l'interno della cella, aiutano a ricostruire, in modo oggettivo e attendibile, alcune fasi relative all'antefatto e al cuore della vicenda come contestata.

Partiamo dal primo: intorno alle ore 9.30 l'agente [omissis] apre la palestra per permettere l'accesso ai detenuti; risulta che il detenuto [omissis] e l'assistente capo [omissis] discutono alla presenza del commissario [omissis]; la discussione prosegue fra [omissis] e [omissis] il quale ultimo autorizza l'accesso in palestra di alcuni detenuti eccetto il [omissis] che viene allontanato con le braccia dal [omissis] (il [omissis] riferiva che il [omissis] lo individuava come uno dei responsabili dello spaccio di droga in carcere); inizia una discussione più accesa fra i due che hanno un principio di contatto fisico e vengono divisi da alcuni colleghi del vice comandante. Intorno alle ore 9.34 [omissis] viene quindi condotto da [omissis] e da altro agente presso la cella "nuovi giunti". Da qui inizia la dinamica principale degli eventi. Intorno alle ore 10.07 si nota l'educatore [omissis] che si avvicina alla cella e parla con il detenuto attraverso lo spioncino per non più di due minuti; intorno alle ore 10.30 si nota una certa apprensione fra gli agenti che intervengono numerosi dinanzi alla cella dove si trovava il [omissis]; alle ore 10.33 si vede che il detenuto viene fatto uscire dalla cella, gli vengono applicate le manette, poi viene spinto di nuovo dentro la cella nella quale entrano alcuni agenti fra cui [omissis] (il detenuto riferisce che in questo frangente il vice comandante lo prendeva per il collo e gli tirava degli schiaffi); pochi minuti dopo (alle ore 10.42) veniva fatto entrare in cella accompagnato dagli agenti il dottor [omissis]; alle 10.44 [omissis] e [omissis] escono dalla cella e vanno in ufficio; nei minuti che seguono si vede arrivare un'infermiera ([omissis]) che ha una verosimilmente una siringa in mano, si vede che l'infermiera e il dottor [omissis] vanno davanti alla cella di [omissis] parlano fra di loro e quindi l'infermiera se ne va mentre il dottore torna nell'ufficio di [omissis]; intorno alle ore 11.14 l'agente [omissis] si rende conto che accade qualcosa nella cella di [omissis] e richiama l'attenzione dell'ufficio di [omissis] per poi tornare a vedere dentro la cella (cosa stesse facendo il detenuto viene detto dallo stesso [omissis] che riferiva che in quel momento stava sbattendo di continuo la testa contro il muro e il vetro); alle 11.18 si nota l'arrivo di molti agenti che preparano, calzando i guanti, una nuova irruzione in cella che avviene alle 11.21; si veda il momento in cui detenuto viene tirato fuori dalla cella e l'agente [omissis] alza le gambe di [omissis] e l'agente [omissis] gliela blocca unite con dei giri di scotch da pacchi bloccandolo fra le caviglie e i polpacci; il detenuto viene poi condotto nuovamente e non senza difficoltà (per una constatabile forma di resistenza passiva del [omissis]) dentro la cella; nei minuti successivi si vedano degli agenti che portano delle coperte in cella (essendo [omissis] costretto con manette e scotch a stare sdraiato le coperte servivano ragionevolmente per fargli poggiare la testa) e un agente ([omissis]) che con scopa e paletta raccoglie qualcosa (ragionevolmente, appunto, schegge di vetro rotte dal detenuto mediante violente testate); alle ore 11.32 si vede arrivare la dottoressa [omissis] che dapprima si reca nell'ufficio di [omissis] e quindi entra nella cella di [omissis] accompagnata da un agente; dopo pochi minuti esce dalla cella e si reca nuovamente presso l'ufficio di [omissis] per poi tornare in cella da [omissis] e uscire per andare nuovamente da [omissis] e allontanarsi dal reparto (la dottoressa [omissis] riferiva di avere chiesto agli agenti di allentare le manette perché troppe strette e che il nastro adesivo apposto sulle caviglie, pur non essendo troppo stretto, andava rimosso sia perché improprio sia perché non avrebbe consentito il trasferimento in altro istituto penitenziario come poi avvenuto); nelle decine di minuti che seguono diversi agenti entrano ed escono dalla cella del [omissis] (sicuramente vengono sostituite le manette come suggerito dalla [omissis] e richiesto dal [omissis]); alle ore 12.17 si vede [omissis] che entra in cella portando con sé un sacchetto di plastica ed è

probabile che in quel frangente si operi appunto la sostituzione della manette) fino alle ore 13.41 quando questi viene fatto uscire dalla cella liberato dallo scotch alle gambe e ancora ammanettato ma sul davanti (come precisato dallo stesso [omissis]); alle ore 13.44 si vede [omissis] davanti alla cella che, parlando con un collega, mima un movimento saltellando a gambe unite imitando evidentemente il detenuto [omissis].

Ora, è possibile ricostruire con buon grado di attendibilità la dinamica degli eventi del 3 agosto 2022 nei seguenti essenziali termini: fra il detenuto [omissis] e alcuni agenti in particolare il vice comandante [omissis] vi è stato un alterco e un quasi scontro fisico all'altezza dell'ingresso della palestra del carcere; in conseguenza di ciò [omissis] veniva portato nella cella nuovi giunti; poco dopo il detenuto inizia a sbattere violentemente con le mani contro la porta della cella; il [omissis] viene quindi fatto uscire dalla cella ammanettato e in quel frangente è ragionevole affermare (in coerenza con il racconto del detenuto) che [omissis] sia entrato nella cella e lo abbia percosso offendendolo alla presenza di altri agenti; interviene un primo dottore che viene scortato dentro la cella (evidentemente perché gli agenti temevano ulteriori azioni violente del [omissis]) e anche un'infermiera con una siringa in mano; poco dopo il [omissis] inizia una nuova forma di violenta protesta tirando testate contro il muro e il vetro rompendo quest'ultimo: gli agenti quindi gli bloccano le gambe con del nastro adesivo; pochi minuti sopraggiunge la dottoressa Pizzato che visita il detenuto e chiede agli agenti di allentare le manette (operazione che ragionevolmente avviene poco dopo) e di rimuovere il nastro adesivo alle gambe: circostanza che avviene sicuramente prima dell'uscita dalla cella per il trasferimento presso l'istituto penitenziario di Cuneo.

Siamo quindi dinnanzi ad un detenuto che, prima e sicuramente dentro la cella nuovi giunti, teneva un comportamento verbalmente e fisicamente minaccioso e aggressivo. Per fronteggiare tale situazione gli agenti utilizzavano mezzi impropri, eccessivi e per certi aspetti inutilmente violenti: sicuramente, le percosse una volta ammanettato e il contenimento delle gambe con del nastro adesivo: operazione, quest'ultima, che peraltro è durata sicuramente ben oltre il tempo strettamente necessario a contenere le intemperanze violente del detenuto. D'altra parte e correlativamente, emerge come vi fosse una percepita e per certi versi oggettiva situazione di allarme creata proprio dal detenuto e dal suo comportamento nella cella nuovi giunti: l'arrivo di due medici e di un'infermiera con una siringa in mano evocano, infatti, un'avvertita esigenza di "calmare" il [omissis] eventualmente anche mediante la somministrazione di un sedativo. Nella valutazione sulla gravità dei rilevati abusi ai fini della sussumibilità delle complessive condotte nella contestata fattispecie di tortura si deve anche evidenziare che gli agenti, una volta bloccato il [omissis] agli arti inferiori, gli portavano due coperte per posare la testa e che, su indicazione della dottoressa [omissis] prontamente chiamata, sostituivano al [omissis] la manette che, in quanto difettose/troppo strette, gli causavano dolore.

Passiamo adesso al secondo episodio avvenuto in data 21 luglio 2022 a danno del detenuto giorgiano [omissis]. Lo stesso riferiva che i primi giorni in carcere era stato molto male perché in crisi di astinenza e che un detenuto aveva provato a vendergli della droga ma lui aveva rifiutato. Lo stesso, trasferito in isolamento, avrebbe afferrato sul retro del collo l'agente [omissis] e l'avrebbe minacciato con una penna: questo episodio che costituisce l'antefatto e su cui non vi sono immagini (sebbene si noti intorno alle ore 9.52 un allarme degli agenti che corrono velocemente in direzione della rotonda piano terra) viene riferito dal detenuto e dal

compagno giorgiano anche lui in isolamento in modo significativamente differente: [omissis] avrebbe toccato dal dietro l'agente solo per richiamare la sua attenzione. A causa di questo fatto, [omissis] ed alcuni colleghi entravano nella cella di isolamento e picchiavano il detenuto e poi, dopo averlo ammanettato da dietro e legato dalle caviglie (le gambe gli venivano liberate come precisato dallo stesso detenuto), condotto nella cella nuovi giunti. Questa operazione di trasferimento di peso del detenuto viene ripresa dalle immagini a partire dalle ore 10.03. Lì veniva, secondo la denuncia di [omissis], nuovamente picchiato. Al detenuto venivano pure tolti i pantaloni: questa circostanza viene peraltro riscontrata dalla visione dei filmati: alle ore 10.05 si vede, infatti, l'agente [omissis] che consegna i pantaloni a [omissis] il quale li porta nel box in fondo al corridoio. Alle ore 10.06 si vede l'agente [omissis] con un metal detector. Dopo più di un'ora si vede l'agente [omissis] riprendere i pantaloni e calciarli lungo il corridoio: l'indumento viene poi spostato dall'agente [omissis] che li porta, sempre con i piedi, fino alla porta della cella; un altro agente li prende poi in mano, li perquisisce velocemente e le riporta dentro la cella.

Dalla visione dei video si nota che intorno alle ore 10.21 entrano nella cella ove si trovava il giorgiano, seguiti dagli agenti, la dottoressa [omissis] e il dottor [omissis] per allontanarsi definitivamente (dopo avere portato un referto nell'ufficio del vice-comandante [omissis]) intorno alle ore 10.32. La dottoressa [omissis] riferiva che aveva visitato il detenuto che era ammanettato (quindi non più legato per le caviglie) e privo di pantaloni: la stessa precisava che la sua visita era stata richiesta da [omissis] a cui interessava attestare l'assenza di traumi nel detenuto: in effetti, la dottoressa non aveva constatato alla visita alcun evidente trauma/lesione.

Ebbene, nonostante l'assenza di evidenze mediche nell'immediatezza dei fatti è ragionevolmente certo che [omissis] (come dallo stesso denunciato e come dichiarato dal connazionale giorgiano [omissis] che dichiarava di avere visto [omissis] picchiato nella cella di isolamento da un agente senza capelli e con corporatura robusta) sia stato percosso dagli agenti: altissimo valore indiziario in questo senso è dato dalla visione delle immagini del detenuto che, fatto uscire dalla cella nuovi giunti (intorno alle ore 13.23), si lamenta chiaramente con alcuni agenti, fra cui il vice-comandante [omissis], mimando inequivocabilmente il gesto di avere ricevuto dei calci e mostrava, tirando sulla maglietta, il costato sinistro. Ora, questo contegno tenuto nell'immediatezza dei fatti dal detenuto di fronte agli stessi responsabili delle percosse lamentate presenta un altissimo valore di genuina spontaneità.

È peraltro verosimile che l'intervento tempestivo dei medici richiesto dal vice-comandante [omissis] non fosse qui dovuto alla necessità di trovare un modo per calmare il detenuto (come nel caso che si verificherà pochi giorni dopo per [omissis], come visto), quanto per cautelarsi, a fronte appunto di un pestaggio compiuto a suo danno, che lo stesso non risultasse documentalmente avere subito subito lesioni/traumi. Pochi giorni dopo, veniva comunque annotato sul diario clinico di [omissis] "algia mandibolare sinistra e algia emicostato sinistro". Ora, sulla base degli elementi circostanziali che risultano sul piano logico/fattuale altamente verosimili possiamo rilevare come, a fronte di intemperanze forse violente del [omissis], lo stesso sia stato percosso sia in isolamento sia nella cella nuovi giunti dopo essere stato trasportato ammanettato e legato alle caviglie: allo stesso sono stati anche tolti i pantaloni. Non si può escludere che la ragione di quest'ultima azione fosse legata ad una perquisizione in cerca di armi o di altri oggetti ad offendere (non a caso si vede l'agente

[*omissis*] con un metal detector): si tenga conto in merito che il detenuto aveva avuto dei problemi comportamentali in carcere (come dallo stesso ammesso) e che lo stesso quella mattina potrebbe avere aggredito con una penna l'agente [*omissis*].

Pure a fronte di un detenuto con probabili, importanti criticità comportamentali (anche violente e minacciose: a differenza di quanto da lui sostenuto emerge anche dalle produzioni delle difese che lo stesso era stato posto in isolamento, invero, per comportamenti aggressivi e prepotenti a danno di altri detenuti), va rilevato che anche in questa occasione gli agenti a vario titolo e sotto differenti forme utilizzavano mezzi sicuramente impropri, eccessivi e per certi aspetti inutilmente violenti/punitivi: sicuramente, le percosse una volta ammanettato; nonché il contenimento delle gambe con del nastro adesivo sebbene in questo caso il vincolo ulteriore sia stato temporalmente limitato e funzionale ad un trasporto forzoso di un soggetto probabilmente in fattiva opposizione; da ultimo, anche la privazione dei pantaloni è avvenuta per un tempo eccessivamente lungo e non più supportata da una ragione d'ufficio: una tempestiva perquisizione avrebbe, infatti, richiesto pochi minuti.

D'altra parte, sotto il profilo del delicato giudizio di *gravità* dei rilevati abusi ai fini della sussumibilità delle complessive condotte nella contestata fattispecie di tortura, si deve anche evidenziare che le percosse in parola sono state ragionevolmente di non spiccata portata violenta: quanto constatato dalla dottoressa [*omissis*] nell'immediatezza; il contenuto del referto di pochi giorni dopo e le visibili condizioni del detenuto fatto uscire dalla cella "nuovi giunti" che si lamenta dei calci subiti vanno convergentemente in questo senso.

Peraltro, in merito a quanto refertato dalla psichiatra del carcere di Ivrea circa la presenza di sintomi compatibili con un disturbo post traumatico (circostanza che, secondo la pubblica accusa, integrerebbe l'evento costitutivo del delitto di tortura sotto forma del "trauma psichico"), va rilevato che la psichiatra parla di una mera "compatibilità" evidenziando come in [*omissis*] vi fossero criticità psico/comportamentali conseguenti alla sospensione degli stupefacenti. Circostanza, quest'ultima, dallo stesso interessato valorizzata attribuendo alla stessa la causa dei suoi gravi malesseri dentro il carcere.

Quanto alla sottrazione dei pantaloni al detenuto, va rimarcato che la condotta aveva inizialmente una plausibile (e comunque non smentibile) ragione d'ufficio e che il ritardo nella sua restituzione (anche in considerazione dei numerosi agenti che hanno gestito direttamente o indirettamente tale indumento, diventa difficile peraltro valutare lo stesso come volontario o colposo) non ha comunque determinato un apprezzabile danno alla dignità del detenuto: ciò alla luce del fatto che lo stesso in quelle decine di minuti si trovava da solo in cella e che veniva visto in mutande solo da alcuni agenti e dal personale medico che lo visitava.

Veniamo, infine, all'ultimo episodio contestato (sul piano cronologico invero il primo: 11 giugno 2022), che riguarda il detenuto [*omissis*].

Al fine di trasferire il suddetto presso altro carcere (Ivrea) lo stesso veniva convocato in matricola e, una volta ammanettato dal vice-comandante [*omissis*], veniva circondato da numerosi agenti previamente istruiti da quest'ultimo e armati di manganelli: veniva quindi condotto nella cella nuovi giunti e percosso (abbassati i pantaloni) con manganelli (appuntamento), calci e anche con qualche schiaffone a mano aperta.

Dalla visione delle immagini è possibile ricostruire le fasi *preparatorie e successive* al denunciato pestaggio: a partire dalle ore 11.30 circa [omissis] che dà disposizione agli altri colleghi su come organizzarsi; si vedano alcuni agenti armati di manganello; alle ore 11.56 l'arrivo del detenuto [omissis]; l'apposizione delle manette allo stesso da parte del [omissis] e il contestuale sopraggiungere di numerosi agenti che si erano posizionati in modo da non essere visti dal detenuto all'arrivo in matricola; si vede che [omissis] viene condotto in cella da alcuni agenti alle 11.57; poco più di un minuto dopo si nota l'agente [omissis] che porta via dei manganelli; alle ore 12.42 si vede il detenuto uscire dalla cella per essere trasferito nel carcere di Ivrea. Con riferimento alle caratteristiche del detenuto, il comandante [omissis] (che pure non ha lesinato critiche all'operato del vice-comandante [omissis], come visto) ha definito [omissis] un detenuto pericoloso dal quale anche lui aveva ricevuto minacce. Peraltro, dalla documentazione prodotta dalle difese emerge che il suddetto detenuto abbia subito nella storia carceraria numerosi procedimenti disciplinari presso diverse case circondariali e più volte abbia compiuto gesti autolesionistici (in data 31 dicembre 2019 presso il carcere di Cuneo si procurava lesioni da taglio al vetro; in data 5 febbraio 2020 presso il carcere di Vicenza lesioni da taglio con chiodo; dalla lettera dimissione-scarcerazione del Casa Circondariale di Trieste del 26 maggio 2022 risulta *“persona con discontrollo degli impulsi, numerosi eventi critici al fine di trasferimento presso altra struttura: agiti autolesionistici con intossicazione intenzionale: lamette, batterie, altri oggetti”*).

Se vengono dunque combinati i dati certi ricavabili dalla visione dei filmati con la sicura personalità pericolosa e violenta del detenuto [omissis], è ragionevole affermare che quell'appostamento di più agenti in fase di trasferimento del detenuto presso altro carcere organizzata dal vice-comandante [omissis] avesse sì anche una funzione preventiva/dissuasiva (come dichiarato da molti degli agenti interessati), ma anche una finalità di congedo punitivo/violento. In questo ricostruito contesto oggettivo e soggettivo è, insomma, credibile il detenuto quando afferma che, una volta fatto entrare nella cella, sia stato percosso anche con manganelli, calci e schiaffi. Questo segmento di azione è sicuramente del tutto illegittimo perché (a parte il denudamento a dedotti fini di perquisizione in vista del trasferimento e tenuto conto della pericolosità del detenuto) avente una base violenta senza alcuna finalità di prevenzione/contenimento di reali pericoli in essere, ma motivata da ragioni di punizioni/vendetta.

Nella valutazione sulla *gravità* di questi abusi a danno di [omissis] ai fini della sussumibilità delle complessive condotte nella contestata fattispecie di tortura va rilevato, con riguardo alle lesioni refertate presso il presidio di medicina penitenziaria di Alessandria “lividi in zona dorsale, deltoidea dx, braccia, escoriazione in zona sopraccigliare sx con prognosi di giorni dieci”, che lo stesso detenuto ha dichiarato che dentro la cella ha fumato una sigaretta offerta da un agente (in effetti l'agente [omissis] ha confermato la circostanza e ha precisato che aveva visto il detenuto “tranquillo”). Peraltro, [omissis] viene ripreso dai filmati uscire dalla cella senza palesare visibili segni di sofferenza. Va inoltre evidenziato che in sede di prima visita all'ingresso presso il carcere di Ivrea non venivano evidenziati segni riconducibili al pestaggio di quel giorno.

Ora, è doveroso precisare (ma sul punto torneremo trattando della macro-questione della corretta qualificazione giuridica di queste condotte) che, a differenza di quanto argomentato dalle difese, queste ultime circostanze non dimostrano l'inattendibilità del detenuto in merito al riferito pestaggio e quindi la non

sussistenza delle denunciate azioni violente, ma devono essere comunque attentamente considerate al fine di valutare, per l'integrazione del gravissimo delitto di tortura, l'*intensità* della violenza posta in essere.

Con riguardo poi al contestato trauma psichico contestato e concretizzatosi in condotte autolesionistiche, gli stessi agenti che procedevano al trasferimento del detenuto hanno dichiarato (fra cui l'agente [omissis]) che [omissis] aveva tentato di compiere un gesto anticonservativo con il cavo che si trovava all'interno della cella del furgone. Ebbene, proprio per la rilevata, documentata storia personale del detenuto il rapporto causale fra un pestaggio di blanda intensità e questo ennesimo gesto (non chiaro se solo dimostrativo come in altri casi: lo stesso riferisce di essersi volontariamente tagliato anche al suo arrivo presso il carcere di Ivrea) è solo ipotetico e non sostenuto da una congrua forza indiziaria.

Ebbene, una volta ricostruiti i fatti nelle loro complessive dinamiche, è giunto il momento delicato e complesso di valutare la corretta qualificazione giuridica degli stessi.

Delicato e complesso tenuto conto che il reato contestato di tortura è stato solo di recente introdotto dal legislatore italiano con la legge n. 110/2017 in ossequio alla Convenzione ONU del 1984. Peraltro, la sentenza della Corte EDU del 22 giugno 2017 in merito ai fatti verificatisi durante il G8 genovese del 2001 ha determinato una decisa accelerazione nell'iter approvativo che ha portato all'introduzione all'interno nel codice penale del nuovo articolo 613 bis: fattispecie collocata nel più ampio *genus* dei delitti contro la persona, tra i delitti contro la libertà individuale (capo III) e più specificamente in chiusura della sezione relativa ai delitti contro la libertà morale (sezione III).

Delicato e complesso perché nella descrizione degli elementi costitutivi del nuovo reato di tortura (vuoi quello "orizzontale" tra privati vuoi quello che si verifica nei rapporti "verticali" fra *State agents* e privati cittadini: tortura c.d. di Stato) il legislatore ha fatto ricorso a concetti per lo più generici che nel loro insieme offrono un quadro volto più ad una *descrizione fenomenologica* che non ad una rigorosa *delimitazione/fondazione* normativa. La previsione nella fattispecie di tortura del concetto di "trattamento inumano e degradante" è significativa in questo senso: mutuato dalla normativa europea (art. 3 CEDU) e utilizzato dalla giurisprudenza della Corte EDU, lo stesso è stato per lo più utilizzato da questa per descrivere gli effetti della pratica di tortura dal lato del soggetto passivo. Emblematica la pratica dell'annegamento simulato (c.d. *waterboarding*).

Delicato e complesso in quanto l'introduzione di questo nuovo reato (in specie, da questo punto di vista, la tortura c.d. di Stato di cui al II comma dell'art. 613 bis c.p. e a prescindere qui dalla discussa questione se la stessa costituisca fattispecie autonoma o circostanziale della tortura "comune" di cui al primo comma) ha e vuole avere un dubbio, importante, positivo valore culturale nonché una chiara finalità general/preventiva. Gli uomini "in divisa", che rappresentano e operano per conto dello Stato, non possono rendersi responsabili di violenze fisiche e psicologiche che offendano grandemente e arbitrariamente la dignità dell'individuo, quale che sia l'eventuale condotta a monte da questi commessa, quale che sia l'eventuale suo spessore criminale. Evocando proprio questi fondamentali principi di fondo e facendo un fugace specifico riferimento al mondo carcerario nel quale si sono verificati i fatti del presente procedimento è stato efficacemente detto che "si va in carcere perché si è puniti non per essere puniti".

Delicato e complesso perché alle difficoltà accennate nell'esatta interpretazione degli elementi costitutivi del reato in parola, segue (anche per le ragioni appena dette) un rigoroso meccanismo sanzionatorio: con un minimo edittale (nel caso di tortura c.d. di Stato e nell'ipotesi non ulteriormente aggravata) di anni cinque di reclusione e un massimo di dodici anni di reclusione.

Ebbene, svolte queste doverose premesse è possibile evidenziare due profili che a ben vedere si integrano insieme e che vanno a costituire un'importante guida nell'interpretazione e applicazione di questo nuovo reato. In primo luogo, è evidente come il legislatore voglia fondare la tortura sulla necessaria spiccata gravità delle condotte complessivamente considerate. Le aggettivazioni sono da questo punto di vista significative: *gravi* violenze e minacce; *acute* sofferenze fisiche; *verificabile* trauma psichico; *pluralità* delle condotte; nell'interpretazione consolidata del concetto di crudeltà, si fa riferimento, d'altro canto, ad una condotta eccedente rispetto alla normalità causale che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore *particolarmente* riprovevole (in questo senso, in tema di tortura, si veda Cass. 50208/2019); la necessaria *compresenza* richiesta dalla congiunzione *e* dell' "inumanità" e "degradazione" del trattamento per la dignità della persona.

Ora, pur nella precisazione che le acute sofferenze fisiche non devono identificarsi necessariamente nel concetto di lesione (tanto è vero che la conseguenza lesiva è prevista "solo" come circostanza aggravante dal IV comma dell'art. 613 bis c.p.); pur nella precisazione che il verificabile trauma psichico non richiama necessariamente una patologia psichiatrica; pur nella precisazione che la pluralità di condotte violente e minacciose possono realizzarsi anche in un ristretto lasso temporale e che comunque per il trattamento umano e degradante è sufficiente un'unica condotta (si parla quindi di reato eventualmente abituale: in questo senso, si veda fra l'altro Cass. 47079/2019), è inequivoco che la legge (sia pure in modo, come detto, non tecnicamente ineccepibile) richiede un livello di sostanziale *equipollenza* fra la spiccata gravità del previsto regime sanzionatorio e la spiccata gravità complessiva delle condotte tipiche di tortura.

Arriviamo qui al secondo profilo.

Sarebbe gravemente incoerente e irragionevole un sistema penale del seguente tipo: a valle, nella determinazione infra-edittale della pena in concreto da applicare in relazione a *quella* fattispecie, richiedere all'interprete (*in primis*, al giudice) la attenta considerazione e valorizzazione dell'azione nelle sue modalità oggettive e caratterizzazioni soggettive nonché della qualità e del grado dell'offesa conseguente ad essa (art. 133 prima comma c.p.) e tutto questo per giungere ad un risultato sanzionatorio davvero *proporzionale* con il fatto; a monte, nel momento di valutare la condotta concreta e giudicare la sua sussumibilità in una fattispecie incriminatrice piuttosto che in un'altra, trascurare o comunque non dare il giusto peso all'esigenza di interpretare quest'ultima in modo da giungere ad un risultato qualificatorio *proporzionale* alle relative conseguenze sanzionatorie e quindi alla fattispecie concreta che in essa venga sussunta.

Ora, se queste direttive interpretative di fondo vengono rapportate ai fatti oggetto del presente procedimento (valutati questi nella loro dinamica di svolgimento ragionevolmente ricostruita e specificate quelle nella loro funzione fondante e delimitativa) è possibile giungere a soluzioni congrue e proporzionate.

Partiamo dal primo episodio contestato.

A seguito della mancata autorizzazione del [omissis] ad entrare in palestra, questi teneva un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti, in particolare del vice-comandante [omissis]. A causa di ciò e verosimilmente in considerazione anche di “sospetti” in merito al fatto che [omissis] fosse coinvolto in un giro di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del carcere, lo stesso veniva trasferito nella cella nuovi giunti.

Sebbene il fenomeno della diffusione della droga fra i detenuti sia notoriamente diffuso e allarmante (e plausibilmente presente anche all’interno della casa circondariale di Biella: le dichiarazioni del detenuto giorgiano [omissis] sono indicative in questo senso), le misure di “rigore” utilizzate in prima battuta dal vice-comandante [omissis] (in particolare il trasferimento nella cella nuovi giunti: come precisato dal comandante [omissis] rientrava nelle metodologie di [omissis] chiudere il detenuto “in punizione” in quella cella e farlo aspettare per una/due ore) erano arbitrarie. È infatti evidente che eventuali responsabilità del detenuto in merito ad un suo coinvolgimento in condotte di spaccio di droghe all’interno del carcere devono essere segnalate e verificate secondo le procedure normative previste e sanzionate (se compiutamente accertate, appunto) in osserva delle procedure disciplinari e penali previste dall’ordinamento. È d’altra parte più che verosimile affermare che il comportamento del [omissis] dentro la cella è stato reiteratamente e gravemente violento e minaccioso. Per fronteggiare tale situazione gli agenti utilizzavano mezzi anche impropri, eccessivi e per certi aspetti inutilmente violenti: indubbiamente, le percosse una volta ammanettato il detenuto e il contenimento delle sue gambe con del nastro adesivo: operazione, quest’ultima, che peraltro è durata sicuramente ben oltre il tempo strettamente necessario a contenere le intemperanze violente del detenuto. Come emerge chiaramente dalla visione dei filmati (l’intervento a più riprese di medici e di un’infermiera, la rottura del vetro della cella da parte del detenuto, l’ingresso delle coperte nella cella, l’allentamento delle manette) il contesto però è qui inequivocabilmente orientato a *contenere* un detenuto che era in una allarmante situazione di grave alterazione psico/comportamentale. Nel valutare la condotta di immobilizzazione con nastro adesivo degli arti inferiori del detenuto per circa due ore e in particolare nel giudicare se lo stessa integri un trattamento (che, come detto, può risolversi anche in un unico episodio) inumano e degradante per la dignità della persona, non si può prescindere, dunque, da questa valutazione di contesto.

Ebbene, nel delicato compito di “riempimento” di questa nozione, seguendo gli *input* della giurisprudenza europea e in coerenza con le fondamentali direttive ermeneutiche e teleologiche sovra evidenziate, si deve evidenziare che si risolve in trattamento inumano e degradante ogni condotta del pubblico ufficiale che gratuitamente mortifichi, umili la persona, trattandola sul piano fisico e/o morale alla stregua di una *res*, offendendo così significativamente e ingiustificatamente la sua dignità.

Ciò detto, proprio la questione qui in rilievo dell’immobilizzazione degli arti inferiori di un detenuto già ammanettato costituisce una valida base di verifica/confronto di questi concetti. Se la condotta in parola si inserisce in un contesto oggettivamente e soggettivamente teso ad umiliare la persona offesa, a deriderla per una situazione che obiettivamente la mortifica ad un livello di *res* (non a caso si dice “legato come un salame”), non vi è alcun dubbio sulla ricorrenza del trattamento inumano e degradante.

Se tale operazione (sia pure impropria ed eccessiva, sicuramente sul piano della durata) trova invece (come nel caso di specie) la sua ragion d'essere nella necessità di contenere un detenuto che risultava in pericolosa, reiterata e allarmante (anche per sé) agitazione psico/motoria, il livello di significanza penale della stessa si arresta ad un livello inferiore a quello massimo qui contestato. La circostanza che gli agenti, fra cui il vice comandante [omissis], avessero subito chiamato il personale medico/infermieristico dell'istituto penitenziario per avere un consulto/aiuto nel contenimento del detenuto [omissis], personale medico che si è palesato (come visto) in disaccordo sul metodo di contenimento adottato dagli agenti, costituisce, infatti, un forte argomento logico/fattuale per affermare come [omissis] e gli altri suoi colleghi abbiano operato sì impropriamente nell'adozione di misure di rigore complessivamente eccessive e illegittime (fra cui, appunto, l'apposizione del nastro agli arti inferiori), ma non in un gratuito contesto "torturante".

Insomma, la dinamica delle condotte abusive inquadrata nel loro contesto complessivo (in specie, la collocazione del [omissis] nella cella nuovi giunti, la reazione degli agenti alle intemperanze del detenuto con percosse e con immobilizzazione degli arti inferiori) disvela l'integrazione della fattispecie di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 608 c.p. (oltreché evidentemente i reati di percosse, lesioni). Del resto, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il reato in parola è configurabile anche quando atti di violenza fisica (quali percosse, lesioni e simili) riconducibili ad altre ipotesi di reato incidano sulla sfera di libertà personale del soggetto passivo, determinandone una limitazione aggiuntiva rispetto a quella consentita (Cass. 26022/2018). Peraltro, nell'imputazione cautelare lo stesso pubblico ministero palesa un'oggettiva incertezza nella qualificazione della condotta di apposizione del nastro adesivo per circa due ore agli arti inferiori del detenuto [omissis]: da un lato, la contesta come forma di tortura (art. 613 bis c.p.), dall'altro come modalità di realizzazione della condotta di abuso di autorità ai sensi dell'art. 608 c.p..

Tra i due reati vi è, invero, un evidente rapporto di consunzione/progressione del primo nei confronti del secondo: la contestazione della medesima condotta nell'ambito di fattispecie di differenza gravità, oltre a integrare sul piano formale la violazione del *ne bis in idem* sostanziale, disvela, dunque, la difficoltà della stessa pubblica accusa a qualificare un'azione che si ferma (se attentamente valutata, come più volte detto, sul piano dinamico/contestuale complessivo) ad un livello di "abuso di autorità" ad essere sussunta sotto forma di "tortura".

Considerazioni non dissimili valgono per il secondo episodio di contestata tortura, a danno del detenuto [omissis]. Come già evidenziato, la ricostruzione ragionevole della dinamica dei fatti porta ad affermare che gli agenti si sono trovati di fronte ad un soggetto problematico, già aggressivo nei confronti di altri detenuti e quella mattina verosimilmente minaccioso anche a danno degli agenti.

I metodi rudimentali e "spiccioli" del vice-comandante [omissis] (a cui fa riferimento con veritiera efficacia descrittiva il comandante [omissis]) si sono anche qui tradotti in mezzi di rigore sicuramente impropri, eccessivi e per certi aspetti inutilmente violenti/punitivi: sicuramente, le percosse una volta ammanettato il [omissis]; nonché il contenimento delle gambe con del nastro adesivo, sebbene in questo caso il vincolo ulteriore sia stato temporalmente limitato e funzionale ad un trasporto forzoso di un soggetto probabilmente in fattiva opposizione nella cella nuovi giunti. Quanto alla condotta di privazione dei pantaloni e alla eccessiva

durata della stessa (in merito al dato temporale non è da escludere peraltro, come già rilevato, un profilo colposo), la condotta, nella misura in cui non è da escludere avesse davvero una ragione oggettiva di perquisizione (il detenuto avrebbe, infatti, minacciato e quasi aggredito un agente con una penna), è da considerarsi, se collocata doverosamente nel contesto oggettivo e soggettivo complessivo, nell'ambito di questi metodi impropri piuttosto che un trattamento gratuitamente degradante e umiliante. Sotto il profilo, infine, dell'intensità delle percosse, valgono le considerazioni già sopra esposte sotto il profilo sia delle sofferenze fisiche che psicologiche. Siamo, insomma, dinnanzi a sicure (non giustificate) violenze fisiche che configurano i delitti di lesione e di abuso di autorità, ma che non assurgono a quella significanza tale da ritenere integrato il delitto di tortura.

Veniamo, infine, al terzo episodio contestato. In vista del trasferimento ad altro istituto penitenziario del detenuto particolarmente problematico e pericoloso [omissis], il vice comandante [omissis] organizzava presso la cella nuovi giunti la predisposizione di molti agenti (armati anche di manganelli) la cui dichiarata (dalle difese) finalità preventiva (rispetto a possibili reazioni, tentativi di fuga del detenuto) se non insussistente era comunque marginale rispetto alla volontà di chiudere il detenuto nella cella in parola e percuoterlo per alcuni minuti a guisa di punizione. Anche qui evidentemente assistiamo da parte degli agenti diretti da [omissis] ad una pratica del tutto arbitraria e inutilmente violenta. La stessa non integra però il gravissimo delitto di tortura: non solo ci troviamo, infatti, di fronte ad un unico episodio di pestaggio mentre la norma incriminatrice richiede (come detto) la *pluralità* di condotte violente gravi anche se ravvicinate nel tempo l'una dall'altra, ma valgono, inoltre, le considerazioni già sopra espresse in relazioni alle sofferenze fisiche e psicologiche del [omissis]: non di alta significanza, le prime, incerte sotto il profilo causale, le seconde. La riqualificazione giuridica dei fatti come lesioni e abuso di autorità ex art. 608 c.p. risulta, insomma, anche in relazione a questo episodio congrua e proporzionata al complessivo disvalore di azione e di evento.

Ciò posto, va rilevato che questa soluzione esime peraltro questo Tribunale dall'affrontare la posizione dei singoli indagati in relazione alle condotte di reato così come riqualificate. Il delitto di cui all'art. 608 c.p. prevede, infatti, un massimo edittale (trenta mesi di reclusione) che non consente l'applicazione di misure cautelari personali, nemmeno interdittive (per le quali è previsto un massimo edittale superiore ai tre anni di reclusione).

Dal punto di vista cautelare la riqualificazione dei fatti determina dunque, *ope legis*, la revoca di tutte le misure interdittive a prescindere da ogni considerazione di merito sul contributo (materiale, morale, di primo o secondo piano) dei diversi agenti penitenziari indagati.

È necessaria tuttavia una considerazione finale.

Proprio riprendendo quanto sopra rimarcato in merito all'importanza culturale e di efficacia general/preventiva della novella normativa che ha introdotto il delitto di tortura, fra cui quella c.d. di Stato, sarebbe più che opportuno che fattispecie ad essa contigue e deputate (come questa) a punire abusive, inammissibili condotte violente da parte dei pubblici uffici (come appunto quella di cui all'art. 608 c.p.) ricevessero, sia pure in coerenza con un congruo *climax* ascendente, un trattamento sanzionatorio più severo dell'attuale e comunque

tale da consentire l'irrogazione per i responsabili non solo di sanzioni disciplinari, ma anche dell'applicazione di misure cautelare fra cui, appunto, quelle interdittive.

Non bisogna peraltro dimenticare, ed è una considerazione che ha un valore gnoseologico che va ben oltre questa sia pure importante specifica tematica, che la ricerca dell'*effetto* giuridico voluto e ritenuto giusto può condizionare e forzare l'individuazione della fattispecie giuridica che ne possa costituire la *causa*.

PQM

In parziale accoglimento degli appelli e in riforma dell'ordinanza impugnata, previa riqualificazione dei capi A), E), ed H) dell'imputazione cautelare in violazione degli artt. 81 cpv e 608 c.p., revoca nei confronti di [omissis]

(in atti generalizzati) le misure interdittive loro applicate.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Torino, 24 maggio 2023

Il Presidente est.

Stefano Vitelli